


ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE Denominata "Famiglie del Pellegrino"

L'anno 2018, il giorno 9 marzo in via Costa Pavesi N° 47 nel Comune di Noceto (PR), presso la sede sociale sono presenti i signori:

- 1) Emeri Spagnoli, nata a Parma il 16 luglio 1982 residente a Noceto (PR) in via Felice Cavallotti 67, codice fiscale SPG MRE 82L56 G337O;
- 2) Alberto Delporto, nato a Parma il 10 marzo 1964 residente a Noceto (PR) in via Costa Pavesi 47, codice fiscale DLP LRT 64C10 G337O;
- 3) Marcello Amadei, nato a Parma il 26 gennaio 1960 residente a Fidenza (PR) in via Mazzini 21, codice fiscale MDA MCL 60A26 G337M;
- 4) Mattia Cassarà, nato a Parma il 23 ottobre 1973 residente a Parma in via Goito 10 codice fiscale CSSMTT73R23G337U;
- 5) Giulia Violi, nata a Parma il 15 Ottobre 1990 residente a Medesano (PR) in Strada per S. Andrea 58, codice fiscale VLI GLI 90R55 G337I;
- 6) Gigliola Viappiani, nata a Noceto il 29 Marzo 1961 residente a Noceto (PR) in Via Costa Pavesi 47, codice fiscale VPPGLL61C69F914D ;
- 7) Davide Baudi, nato a La Spezia il 19 Giugno 1980 residente a Noceto (PR) in via Felice Cavallotti 67, codice fiscale BDADVD80H19E463A ;

i quali, si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire, ai sensi del D.Lgs.n.117/2017, un'associazione di volontariato senza fini di lucro denominata "Famiglie del Pellegrino" avente i seguenti scopi:

- a) contribuire a promuovere l'inserimento sociale dei bambini e dei minori, in stato di disagio e di emarginazione entrando in accordo con le istituzioni pubbliche private, con le associazioni di volontariato, con le cooperative sociali e le comunità parrocchiali.
- b) contribuire a coinvolgere le giovani generazioni in esperienze di formazione e condivisione, atte a favorire la propria consapevolezza in ragione delle insostituibili capacità e risorse appartenenti all'istituto della famiglia;



- c) contribuire a promuovere attività socio-sanitarie, nello specifico quelle inerenti la cura sociale dei minori esercitata attraverso l'azione dell'istituto della famiglia, rivalutandone il ruolo che gli è conferito per natura;
- d) contribuire alla gestione di strutture di accoglienza per l'insediamento di comunità per minori.
- e) contribuire a gestire le attività socio-sanitarie in accordo con gli enti deputati a tale esercizio, programmando con gli stessi l'intervento pedagogico in funzione dei bisogni del minore stesso;
- f) contribuire a realizzare progetti ed esperienze di vita familiare aperta all'Accoglienza.

L'associazione è retta dalle norme contenute nello Statuto approvato dall'Assemblea: detto Statuto è reso parte integrante del presente atto allegandolo sotto la lettera "A".

Sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo nelle persone dei Sigg.ri:

- Gigliola Viappiani, Marcello Amadei e Alberto Delporto,
- che hanno accettato l'incarico.

Il Consiglio Direttivo, così costituito, elegge in prima adunanza il Presidente, nella persona della Sig.ra Gigliola Viappiani, il Vice-Presidente, nella persona del Sig. Marcello Amadei ed il Segretario/Tesoriere, nella persona del Sig. Alberto Delporto, e assolverà gli obblighi come da statuto.

Il Consiglio Direttivo così costituito rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.

I Soci Fondatori

- Gigliola Viappiani
- Marcello Amadei
- Alberto Delporto
- Emeri Spagnoli
- Mattia Cassarà
- Giulia Violi
- Davide Baudi

Gigliola Viappiani
Marcello Amadei
Alberto Delporto
Emeri Spagnoli
Mattia Cassarà
Giulia Violi
Davide Baudi

Agenzia delle Entrate
 Ufficio Territoriale di Parma
 REG. 16 MAR, 2018 SERIE 3
 N° 1386
 Il Direttore



STATUTO

ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del decreto legislativo n.117/2017, l'associazione di volontariato denominata "Famiglie del Pellegrino", con sede a Noceto (PR). L'eventuale spostamento della sede, nell'ambito del medesimo comune, potrà essere deliberata dall'assemblea ordinaria senza la necessità di modificare lo statuto. L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2. L'associazione, aggiungerà alla propria denominazione, l'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato) non appena verrà deliberata l'iscrizione nel relativo registro da parte delle autorità competenti. La durata dell'associazione è illimitata.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si prefigge i seguenti scopi:

- * contribuire a promuovere l'inserimento sociale dei bambini e dei minori, in stato di disagio e di emarginazione entrando in accordo con le istituzioni pubbliche private, con le associazioni di volontariato, con le cooperative sociali e le comunità parrocchiali.
- * contribuire a coinvolgere le giovani generazioni in esperienze di formazione e condivisione, atte a favorire la propria consapevolezza in ragione delle insostituibili capacità e risorse appartenenti all'istituto della famiglia;
- *) contribuire a promuovere attività socio-sanitarie, nello specifico quelle inerenti la cura sociale dei minori esercitata attraverso l'azione dell'istituto della famiglia, rivalutandone il ruolo che gli è conferito per natura;
- *) contribuire alla gestione di strutture di accoglienza per l'insediamento di comunità per minori.
- *) contribuire a gestire le attività socio-sanitarie in accordo con gli enti deputati a tale esercizio, programmando con gli stessi l'intervento pedagogico in funzione dei bisogni del minore stesso;

Contribuire a realizzare progetti ed esperienze di vita familiare aperta all'accoglienza attraverso:

- il sostegno a minori, laddove la famiglia naturale sia momentaneamente a disagio o in difficoltà nel realizzare o riorganizzare la propria vita familiare;
- il sostegno alle famiglie accoglienti attraverso la rete costituita dalle stesse;
- l'accompagnamento e il sostegno alle famiglie accoglienti attraverso il mutuo aiuto e la condivisione;
- l'accoglienza di minori in stato di disagio sociale;
- la tutela della specificità ed i valori etici delle famiglie coinvolte;
- l'apertura verso l'esterno, favorendo forme e momenti di socializzazione;
- momenti di formazione ,doposcuola, attività ludiche e sportive;

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) contributi degli aderenti e di privati,
- 2) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,

- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) entrate patrimoniali,
- 5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi; 6) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali, 7) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.4 BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART.5 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 anni consecutivi. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- 4) a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;

- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

ART.9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

ART.10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il

Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola 1 volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri o almeno 1/3 dei consiglieri né faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART.11 IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.12 SCIoglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe.

ART.13 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di Legge vigenti in materia.

Giglio Koppicci



Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature and several initials.